



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: SECONDA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.).

L'anno DUEMILAUNDICI addi VENTISETTE del mese OTTOBRE alle ore 20.30 nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	P.	A.G.	A.
1	KASWALDER MICHELE	Sindaco	X		
2	GRAZIOLI PAOLO	Consigliere	X		
3	FERRARI LUCA	Consigliere	X		
4	LUCHI SIMONETTA	Consigliere	X		
5	FINAZZER CLAUDIO	Consigliere	X		
6	GIRARDI ALESSIO	Consigliere	X		
7	TOGN MAURIZIO	Consigliere	X		
8	RAMPANELLI MASSIMO	Consigliere	X		
9	ENDRIZZI PAOLO	Consigliere	X		
10	ROSSI ISABELLA	Consigliere	X		
11	FERRARI MARIA PIA	Consigliere	X		
12	CERATO PATRIZIO	Consigliere	X		
13	GALVAN SARA	Consigliere	X		
14	STIMPFL ALESSANDRO	Consigliere	X		
15	BERTOLINI MICHELA	Consigliere	X		

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola.

Il signor Kaswalder Michele, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: SECONDA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.).

I Consiglieri Comunali Rossi Isabella e Galvan Sara, si dichiarano incompatibili ad assistere alla trattazione dell'argomento e, ai sensi dell'art. 14 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, e si allontanano dall'aula.

Premesso che:

il Comune di Roverè della Luna è attualmente dotato di un **Piano Regolatore Generale**, che è stato oggetto di una Variante generale approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 113 dd. 27.01.2006 e di una variante di assestamento approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 195 dd. 01.02.2008.

Con la Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 è stato emanato il nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Con deliberazione nr. 32 d.d. 26/11/2009, il Consiglio Comunale ha adottato una variante generale al Piano Regolatore Generale, a firma dell'arch. Bruno Bronzini, con adeguamento alle direttive del Piano Urbanistico Provinciale e, con l'occasione, aderendo, in una logica urbanistica compatibile, ad alcune vecchie domande di edificabilità di aree.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che, per l'approvazione di detta variante generale al P.R.G., è stata esperita la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 40 e 42 della L.p. 22/91 e ss.mm., in particolare con:

-deposito della deliberazione nr. 32 dd. 26/11/2009 e relativi allegati nella Segreteria Comunale per 45 giorni consecutivi dal 14.12.2009 al 27.01.2010, previa pubblicazione di avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione dd. 18.12.2009 e su di un quotidiano locale;

Evidenziato che la variante, contemporaneamente al deposito, è stata inviata al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 4° comma della L.P. 05.09.1991 n. 22 e punto a) del comma 5 dell'art. 148 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, per essere sottoposta ad una valutazione tecnica da parte del Servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

Vista la comunicazione prot.n. 177/10-13V MRC dd. 12.01.2010 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che ha evidenziato la necessità di integrare l'adozione preliminare, in ottemperanza a quanto dettato dall'Organo esecutivo Provinciale in materia di distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà, ai sensi della deliberazione n. 2879 dd. 31.10.2008, oltre alla verifica della presenza o meno di beni soggetti a diritto di uso civico interessati.

Ricordato che, con deliberazione consiliare nr. 32 d.d. 07.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad integrare le Norme di attuazione della Variante, in conformità alle disposizioni della disciplina in materia di distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2879 dd. 31/10/2008.

E' stato inoltre adeguato il titolo II – normativa per l'utilizzo della carta di sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica con normativa per l'utilizzo della carta di sintesi geologica e per la carta delle risorse idriche con il nuovo art. 20 – Norme conseguenti all'analisi geologica.

E' stato altresì eliminato l'art. 62 – Aree produttive del settore secondario - in quanto la fattispecie prevista dallo stesso è normata dall'art. 40 – Aree Produttive del settore secondario di interesse locale.

Sono stati integrati, in adeguamento alle norme del Piano Urbanistico Provinciale gli articoli: 45 Aree Agricole di Interesse Primario e Aree Agricole di Pregio e art. 46 Area Agricola secondaria.

Evidenziato altresì che con il medesimo provvedimento consiliare è stato dichiarato che la variante al P.R.G., adottata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 26.11.2009, non comporta il cambio di destinazione d'uso di beni di uso civico presenti sul territorio comunale, avendo effettuato la verifica prevista dall'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e dalle direttive della Giunta Provinciale – deliberazione n. 1600 del 4 agosto 2006.

Precisato che, in ottemperanza a quanto prescritto dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, si è quindi provveduto al deposito dell'integrazione della variante a libera visione del pubblico, dal giorno 29.10.2010 al giorno 28.11.2010, previo avviso pubblicato sul BUR d.d. 29.10.2010, sul sito del Comune, e su di un quotidiano locale, dando atto che per tutta la durata del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione della variante e presentare osservazioni nel pubblico interesse;

Vista ora la valutazione, espressa dalla Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T., con deliberazione nr. 2/2011 d.d. 26.01.2011, con la quale vengono formulate una serie di osservazioni, che, per ragioni di completezza, si riportano integralmente in alcune parti:

"Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano Urbanistico Provinciale"

Premesso che con la L.P. 27 maggio 2008 nr. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Considerato l'aggiornamento complessivo, promosso dalla variante in esame, si richiama all'aggiornamento del piano sotto il profilo cartografico e normativo con la disciplina delle "aree agricole" e delle "aree agricole di pregio" di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e si evidenzia che gli elementi assunti tra le invariati del PUP (elenchi di cui all'allegato D del PUP) vanno rappresentati sulla cartografia di piano.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si rinvia agli esiti della Conferenza dei Servizi, prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1984 del 22 settembre 2006, per la verifica preventiva del rischio determinato dalle nuove previsioni urbanistiche. Si rimarca in ogni caso che, nel rispetto degli artt. 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP (Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), vanno subordinate a tale disciplina e ai necessari studi di compatibilità le previsioni, anche vigenti, che determinano un aggravamento del rischio al livello R4 e R3. Si riportano di seguito i rilievi essenziali evidenziati nella Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21 gennaio 2011:

- Gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 e R4 o che non sono oggetto d'esame della presente conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP. Il cui V aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 3144 del 22 dicembre 2009 e che, secondo l'art. 48 comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica e edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali.
- Le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori;
- Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali."

Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio competente, solamente o se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

- Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche,
- Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificatamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- Le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere specificatamente indicata nelle norme di attuazione.
- Le nuove previsioni urbanistiche che sono approvate sulla base delle condizioni espresse negli studi di compatibilità, valutati dalle strutture competenti della Provincia, devono essere rappresentate sulle tavole di piano con uno specifico retino che rinvia a dette condizioni;
- Si segnala inoltre all'ufficio Pianificazione Urbanistica che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP deve riportare la stessa numerazione della cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Lo studio di compatibilità, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, la Conferenza esprime rispetto alle specifiche previsioni il seguente parere:

var. 7 - **NEGATIVO** in quanto pur essendo un corso d'acqua intubato, deve essere riportato in cartografia con specifico simbolo;

var. 11 - **STRALCIO** della parte ricadente in area a moderata pericolosità geologica.

Il Servizio Foreste e Fauna della P.A.T., in relazione al piano in oggetto, osserva che l'art. 43, comma 2, va aggiornato in quanto richiama, quali strumenti di pianificazione forestale, il Piano di assestamento e il piano generale forestale non più previsti dalla L.P. 11/2007. Il comma 4 dello stesso articolo definisce ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli edifici esistenti in area boscata, senza però alcun riferimento alla necessità di un puntuale accertamento della consistenza del patrimonio edilizio montano.

Riguardo ai beni storico-artistici vincolati sia in via diretta che indiretta, la Sopraintendenza per i Beni architettonici richiama l'esigenza di individuare in cartografia detti beni, come peraltro richiesto dal D.Lgs. 42/2004. Si evidenzia inoltre che i beni vincolati vanno assoggettati alla categoria del restauro architettonico, rinviando alle procedure di autorizzazione dei relativi interventi.

La Sopraintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici comunica il nulla osta per quanto di competenza.

Il quadro insediativo e infrastrutturale della variante.

La variante in esame propone un riassetto delle potenzialità insediative del Comune di Roverè della Luna attraverso la previsione di nuove zone residenziali soggette a pianificazione attuativa.

Aree residenziali

La variante in esame introduce nuove aree destinate alla residenza, intervenendo a valle dell'abitato sia in direzione sud-ovest che sud con previsioni di una discreta consistenza:

- Aree di completamento - 3.581 mq per (variante 2)
- Aree di nuova espansione - 12.613 mq (varianti 3,6,11) di cui 5.100 mq. per edilizia agevolata (variante 11).

In linea generale, l'introduzione di nuove potenzialità edificatorie va supportata dal dimensionamento del piano secondo il metodo indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 23 giugno 2006, verificando il fabbisogno abitativo e confrontandolo con la disponibilità di aree residenziali già previste che risultano a tutt'oggi rilevanti. Al contrario, il piano in oggetto manca sostanzialmente di qualsiasi elemento per motivare le nuove scelte insediative che risultano slegate dai necessari approfondimenti sulle dinamiche sociali ed edilizie per assicurare una coerente programmazione del territorio.

In questo quadro di riferimento rispetto alle specifiche scelte adottate si osserva:

- Variante 2: si richiamano le criticità espresse dal dipartimento agricoltura e alimentazione.

- Variante 11: l'area si colloca sul limite sud- ovest dell'abitato di Roverè della Luna, in corrispondenza della zona agricola quasi interamente ricompresa nelle aree agricole di pregio del nuovo Piano Urbanistico provinciale. La previsione va ridefinita verso ovest, stralciando la parte che ricade in area a moderata pericolosità della Carta di sintesi geologica Provinciale. Richiamate le osservazioni sopra espresse sul dimensionamento del Piano si evidenzia che manca qualsiasi motivazione per la conferma di tale previsione : l'art. 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP stabilisce al comma 7, lett. a) che la trasformazione delle aree agricole di pregio è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni: "le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare :
- 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2
 - 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
 - 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate ad insediamento;
 - 4) del rapporto esistente nel territorio dei Comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura ed aree destinate ad insediamento".

La trasformazione a fini insediativi di tale area è peraltro compensata ricomprendendo tra le aree agricole di pregio una cesura coltivata a vite, che si configura come pertinenza di un complesso monumentale del centro di Roverè della Luna. Anche in questo caso la variante risulta priva di elementi per motivare la coerenza urbanistica e agronomica della scelta, che va invece supportata sotto il profilo del pregio paesaggistico e colturale.

Peraltro va tenuto conto che l'individuazione di questo vigneto storico tra le aree agricole di pregio non può limitarsi a una sola porzione, ma va necessariamente esteso all'intero compendio.

In assenza del riscontro positivo rispetto al dimensionamento del piano e alle verifiche sopra descritte, il parere su tale previsione risulta negativo.

Sotto il profilo generale, si osserva infine che le nuove proposte insediative sono subordinate a pianificazione attuativa, al fine di garantire un coerente assetto delle nuove edificazioni e delle relative opere di infrastrutturazione. Si rileva tuttavia che, i tracciati di progetto a servizio delle nuove aree insediative, vanno ricompresi nei perimetri dei piani attuativi in modo da assicurarne gli oneri di realizzazione e cessione delle relative aree nell'ambito dei piani stessi.

Aree agricole

Il Dipartimento Agricoltura e alimentazione della P.A.T. presenta le seguenti osservazioni.

Cartografia: si nota in via preliminare che la classificazione delle aree agricole non è univoca nella variante: in cartografia sono indicate solo aree agricole di pregio (E104) ed aree agricole (E103), mentre la norma riporta aree agricole di pregio, aree agricole primarie ed aree agricole secondarie.

Norme di attuazione: l'art. 45.8 fissa il vincolo di destinazione d'uso dei manufatti realizzati in area agricola a 15 anni. Posto che la variante intende recepire la nuova legislazione in materia urbanistica, la norma dovrebbe adeguarsi all'art. 62, commi 4 e 5 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, che disciplina la durata del vincolo di destinazione d'uso e fissa le procedure per il cambio di destinazione d'uso "in presenza di eventi del tutto particolari ed adeguatamente motivati". Art. 45.13: ammette la costruzione di tettoie di superficie fino a 60 mq ed altezza massima pari a 3,5 m, in deroga al rispetto del lotto minimo. La norma risulta in contrasto con l'art. 37 comma 3 delle norme di attuazione del PUP, che prevede che nelle aree agricole è possibile la realizzazione di strutture solo per "attività produttive agricole esercitate professionalmente". Ne consegue che la possibilità di realizzazione di manufatti in area agricola deve essere vincolata dalla presenza di requisiti soggettivi che dimostrino l'esercizio professionale dell'attività agricola. Tale vincolo, che può essere dedotto dall'art. 45.03 non appare tuttavia sufficientemente esplicito ed andrebbe meglio specificato. Artt. 45.08 e 46.06: il calcolo della densità fondiaria dovrebbe tenere conto della possibilità di utilizzare anche superfici ricadenti in Comuni limitrofi, anche non confinanti, ma con non più di un Comune interposto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, della legge urbanistica. Art. 46.01 e 46.02: richiamano l'art. 37 delle norme di attuazione del PUP. Esso prevede la possibilità edificatoria in area agricola solo per attività produttive agricole esercitate professionalmente. Nella norma della variante il richiamo alla professionalità non è altrettanto chiaro e, nel penultimo paragrafo dell'articolo 46.02, sembra vi siano possibilità edificatorie anche per soggetti terzi. Tale eventualità, se correttamente intesa, non è compatibile col dettato del PUP.

Varianti. Variante nr. 2: da area agricola di interesse primario ad area residenziale di completamento. Si tratta di due edifici realizzati negli anni '90 in area agricola, in quanto residenze di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 19 del Piano Urbanistico Provinciale. La situazione da allora non è mutata e le due imprese agricole sono tuttora in attività. Non si ravvisa pertanto alcuna motivazione alla variante e si esprime parere negativo.

Variante nr. 6: da area agricola di interesse primario ad area con obbligo di lottizzazione. Ricade in area agricola del PUP.

Variante nr. 11: da area agricola di interesse primario ad area con obbligo di lottizzazione. Ricade in parte consistente in area agricola di pregio. L'Amministrazione propone pertanto la compensazione con i terreni di cui alla variante n. 10, siti entro il perimetro del centro storico. Al proposito si osserva che il disegno complessivo della variante è abbastanza casuale e porta ad una edificazione che si incunea in piena area agricola, secondo una linea di sviluppo dell'abitato che sia allarga nel territorio senza una direttrice definita. Variante nr. 10: da centro storico a centro storico con vincolo di area agricola di pregio. Si tratta della proposta di compensazione ai sensi dell'art. 38, comma 7 lett. b) delle norme di attuazione del PUP. Fatto salvo quanto sopra osservato a proposito della variante n. 11 si osserva in subordine che l'area presenta in cartografia il doppio retino sia di centro storico che di area agricola di pregio. Al fine di una corretta applicazione del principio di compensazione, si ritiene indispensabile che la norma di attuazione in materia di centro storico sia resa compatibile con il regime di tutela delle aree agricole di pregio di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, che dovrà comunque essere garantito anche in relazione ai fabbricati accessori o integrativi delle funzioni abitative;

Evidenziato che, in detta valutazione espressa dalla Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T., sono riportate anche ulteriori prescrizioni in merito alla tutela dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente dagli inquinamenti, e sulla formulazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore generale, invitando il Comune di Roverè della Luna ad effettuare un necessario approfondimento dei contenuti della variante, al fine del proseguo dell'iter di approvazione.

Fatto presente che sono pervenute, a seguito dei periodi di pubblicazione, nr. 11 osservazioni da parte di privati, esaminate dalla Giunta comunale, dal Professionista estensore della variante del piano e dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale. Nella relazione allegato n. 2 al presente atto sono indicate le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad accogliere, accogliere parzialmente o respingere le predette osservazioni, determinando, con il recepimento in toto delle osservazioni della Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T., la modifica alla variante al Piano Regolatore Generale, adottata con la deliberazione consiliare nr. 32 d.d. 26/11/2009, integrata dalla deliberazione consiliare nr. 32 d.d. 07.10.2010.

L'accoglimento delle osservazioni summenzionate, comporta l'introduzione di rilevanti modifiche rispetto alla variante al Piano adottata in prima lettura con i provvedimenti consiliari sopra menzionati e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 31 del Codice dell'urbanistica e dell'edilizia, è necessario disporre una nuova pubblicazione, reiterando la presentazione delle osservazioni, limitatamente alle parti oggetto di modifica. In tal caso i termini previsti sono ridotti alla metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.

A tal proposito è intervenuta la circolare n. 3502/10 d.d. 22.04.2010 dell'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale per chiarire che la ripubblicazione della variante al piano con le modifiche apportate è volta a tutelare il diritto di partecipazione da parte di tutti i cittadini, consentendo la conoscenza delle nuove previsioni e la facoltà di formulare ulteriori osservazioni sulle modifiche intervenute successivamente alla prima lettura e limitatamente alle medesime. "Tale obbligo deriva dal principio costituzionale del buon andamento della P.A. e dal principio di generale partecipazione ai procedimenti amministrativi che, nel caso dei procedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, attribuiscono alle osservazioni dei soggetti interessati una funzione di tipo collaborativo con l'Amministrazione competente alla formazione del piano: ciò ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle scelte pianificatorie, con il minimo sacrificio possibile degli interessi privati". Secondo quanto espresso nella circolare in commento, non sussiste l'obbligo di ulteriore deposito nel caso di adeguamenti al PUP e relativi atti attuativi, adeguamento a disposizioni della legge urbanistica provinciale e/o di altre leggi che richiedono l'adeguamento. E' invece richiesto l'ulteriore deposito allorchè le modifiche intervenute successivamente riguardino l'adeguamento a osservazioni provinciali che lascino all'amministrazione proponente un certo margine di discrezionalità.

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a recepire in toto le osservazioni mosse alla variante in oggetto dalla Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T., con deliberazione nr. 2/2011 d.d. 26.01.2011, provvedendo ad adeguare le planimetrie conformemente;

Vista, in particolare, la relazione sulle controdeduzioni alla variante, allegato 2 al presente provvedimento, concernente le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad accogliere, non accogliere o accogliere parzialmente le osservazioni presentate da privati nei periodi di pubblicazione;

Esaminate le planimetrie relative alla variante generale al P.R.G., come modificate nel rispetto delle prescrizioni recepite dall'arch. Bruno Bronzini;

Considerato che la variante al Piano Regolatore Generale di Roverè della Luna, così come predisposta, risponde pienamente a esigenze prioritarie e di pubblico interesse a favore della comunità, e rispetti la normativa di riferimento;

Dopo ampia ed esaustiva discussione per la quale si rimanda al verbale della seduta odierna, si ritiene di procedere all'adozione della stessa;

Visto il Codice dell'urbanistica e dell'edilizia

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle Strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Ferrari Maria Pia, Cerato Patrizio, Stimpfl Alessandro e Bertolini Michela), espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, recependo le osservazioni fatte dalla Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T., come da nota nr. 2/2011 d.d. 26.01.2011, e per quanto specificatamente motivato nella relazione allegato 2) al presente atto, (contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati nel periodo di pubblicazione), le modifiche apportate alla variante generale al vigente Piano Regolatore Generale, come da elaborati a firma dell'arch. Bruno Bronzini, che si allegano al presente atto sub 1).
2. Di dare atto che:
 - la variante è stata adottata in prima lettura con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 d.d. 26/11/2009 e successiva integrazione disposta con deliberazione consiliare nr. 32 d.d. 07.10.2010;
 - il presente provvedimento costituisce riadozione della variante generale al P.R.G. limitatamente alle parti modificate e di conseguenza, per quanto disposto dal combinato disposto dell'artt. 33 e 31 del Codice dell'urbanistica e dell'edilizia, comportando l'accoglimento delle osservazioni fatte dalla Commissione Urbanistica Provinciale del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. e dai privati, delle modifiche alle previsioni della variante già adottata è necessario disporre una nuova pubblicazione, reiterando la procedura per la presentazione delle osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica. Le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione né a osservazioni;
 - ai sensi dell'art. 33 del Codice nel biennio antecedente all'adozione non sono state adottate altre varianti al P.R.G.

3. Di disporre, per quanto previsto al punto 2), il deposito degli elaborati relativi alla variante al PRG, in libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul B.U.R., su un quotidiano locale e sul sito del Comune, dando atto che nel periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni limitatamente alle parti modificate.
4. Di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante al Servizio provinciale competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio.
5. Di dare atto che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione , si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.
6. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Ferrari Maria Pia, Cerato Patrizio, Stimpfl Alessandro e Bertolini Michela), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

ORIGINALE

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Kaswalder Michele



Il Segretario comunale
Gallina dott.ssa Paola

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28.10.2011 all'albo pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Lì, 28.10.2011



Il Segretario
Gallina dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.



Il Segretario

CONSIGLIO COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente:

**OGGETTO: Seconda adozione della variante al PIANO REGOLATORE GENERALE
(P.R.G.).**


Parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Roverè della Luna, 18 OTT. 2011



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Moser geom. Stefano



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 27 OTT. 2011